

# FINANZIARIA 2007

## QUALE EVASIONE FISCALE?

La manovra governativa per combattere l'evasione fiscale, nel giro di sei mesi, si è concretizzata con l'emanazione di **tre leggi**:

- il decreto legge n. 223 del 04/07/2006, convertito con modifiche in legge n. 248 DEL 04/08/2006 (c.d. decreto Bersani – Visco);
- il decreto legge n. 262 del 03/10/2006, convertito con modifiche in Legge n. 286 del 24/11/2006 (c.d. Collegato alla Finanziaria 2007);
- Legge n. 296 del 27/12/2006, pubblicata nella G.U. n. 299 del 27/12/2006 S.O. (Legge Finanziaria 2007).

L'intento del legislatore è nobile e da apprezzare, in quanto l'evasione fiscale è un grave fenomeno economico e sociale che, giustamente, deve essere debellato non solo per motivi morali ma, soprattutto, per evitare gravi fenomeni di concorrenza sleale e sacche di lavoro nero.

Il nobile fine legislativo, però, è stato realizzato, secondo me, attraverso strumenti legislativi invasivi, che penalizzano pesantemente tutti quei contribuenti (imprenditori, artigiani, professionisti, commercianti) che vogliono correttamente pagare le tasse, **perché il legislatore parte da un presupposto sbagliato, e cioè che l'evasione fiscale sia di un unico tipo.**

Per inquadrare correttamente il problema e, quindi, adottare normative e strategie amministrative mirate a debellare e colpire la “vera” evasione fiscale, evitando interventi chirurgici invasivi, è necessario, secondo me, distinguere **tre tipi** di evasione fiscale, e cioè:

- 1) **l'evasione fiscale “classica”;**

2) **l'evasione fiscale "predeterminata"**;

3) **l'evasione fiscale "interpretativa"**.

Il primo tipo di evasione rappresenta l'evasione fiscale "**classica**", quella, cioè, in cui il contribuente coscientemente sottrae al fisco le imposte dovute in relazione al reddito effettivamente prodotto ed in tutto od in parte non dichiarato (evasore totale o parziale). **Questa è la vera evasione fiscale da debellare**, utilizzando tutti gli strumenti accertativi previsti dalle norme, perché il recupero delle imposte coscientemente evaso, tra l'altro, evita i gravi fenomeni di concorrenza sleale e lavoro nero.

Il secondo tipo di evasione, quella "**predeterminata**", invece, dipende non da un comportamento cosciente e volontario del contribuente ma dal fatto che il legislatore presume che si debba necessariamente dichiarare un determinato reddito, attraverso specifici strumenti presuntivi (parametri, coefficienti, studi di settore, redditometri), indipendentemente dal fatto che il suddetto reddito sia stato o meno prodotto.

Questo particolare tipo di evasione è, quindi, predeterminato dal fisco, non dipende dal comportamento omissivo del contribuente, il quale, invece, è costretto a dimostrare il contrario, peraltro in un processo tributario dove la sua difesa è alquanto limitata, perché non può citare testimoni né deferire giuramenti.

In tale contesto, il legislatore fiscale si muove in una duplice e contraddittoria direzione, fortemente repressiva, perché da un lato lascia intatti i poteri del fisco ad utilizzare gli invasivi accertamenti tributari, con indagini bancarie e finanziarie, e dall'altro pretende di stabilire aprioristicamente il reddito del contribuente, come se nel settore imprenditoriale o commerciale non ci fossero

le perdite ed i fallimenti ed in quello del lavoro autonomo non ci fossero le difficoltà ad arrivare a fine mese.

In questo caso, secondo me, non si può certo parlare di vera evasione fiscale, perché può accadere, anzi accade nella maggior parte dei casi, che il contribuente non sia riuscito a raggiungere le fantasiose soglie minime previste dal fisco (tanto è vero che ancora oggi, nessuno è in grado di controllare come si ottengono concretamente gli indici e gli indicatori di coerenza e congruità degli studi di settore, che peraltro non prevedono assolutamente le differenze territoriali tra NORTH e SOUTH).

In tale contesto, quindi, proprio perché non siamo nel campo della vera evasione fiscale, si deve **correggere e precisare l'incerta** normativa in atto, nel senso che i parametri e gli studi di settore **non** devono giustificare il fisco a determinare presuntivamente il reddito, con l'alibi di combattere l'evasione fiscale, ma, tutt'al più, devono semplicemente servire **ad indirizzare** l'attività investigativa, utilizzando gli strumenti accertativi in atto, senza invertire l'onere della prova a danno del contribuente, come, peraltro, più volte sollecitato dalla stessa giurisprudenza tributaria di merito e di legittimità.

Infine, il terzo tipo di evasione fiscale, quella "**interpretativa**", che, peraltro, secondo me, insieme all'evasione "**predeterminata**", è quella più **diffusa**, non solo non dipende dalla volontà del contribuente ma è determinata dalla **caotica e contraddittoria legislazione tributaria** che induce anche il più solerte e preciso contribuente e professionista a commettere, suo malgrado, errori interpretativi.

Oltretutto, un esempio lampante lo abbiamo con le ultime manovre fiscali che da luglio 2006 ad oggi hanno stravolto e rivoluzionato il sistema tributario, con una tecnica legislativa che può sintetizzarsi con i seguenti numeri:

- **tre** leggi fondamentali, prima citate;
- Finanziaria 2007 composta da **1364** commi;
- **370** norme attuative (di cui **226** da attuare senza una data precisa);
- **10** autorizzazioni che dovranno essere richieste all'Unione Europea;
- **18** commi che richiedono, a pena di nullità, esplicitamente il rispetto degli obblighi comunitari;
- **un** comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 10/11/2006;
- **un** provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29/11/2006, in tema di registrazione dei contratti di locazione;
- **due** grosse circolari dell'Agenzia delle Entrate (n. 28/E del 04 agosto 2006 e n. 01/E del 19 gennaio 2007);
- in soli sei mesi il Testo unico delle imposte sui redditi è stato modificato **73** volte (Il Sole 24 Ore del 15/01/2007);
- **ingorgo** di adempimenti fiscali tra il 31 gennaio 2007 ed il 31 ottobre 2007 (Italia Oggi del 22/01/2007);
- **il decreto mille proroghe**, oggi in discussione alla Camera, potrebbe trasformarsi in un ulteriore e più caotico correttivo alla Finanziaria 2007 (Il Sole 24 Ore del 19/01/2007).

**Il tutto in totale spregio delle principali norme dello Statuto del contribuente**, che, invece, richiedono norme chiare e non contraddittorie, divieto di proroga dei termini per gli accertamenti degli uffici fiscali e locali, tutela dell'affidamento del cittadino-contribuente, divieto della retroattività delle norme e dell'utilizzo delle norme di interpretazione autentica, se non in casi eccezionali, tutela del diritto di difesa del cittadino-contribuente.

In tale marasma normativo, dove il primo a non rispettare le regole del gioco è proprio il legislatore, che per favorire il fisco mette sotto i piedi lo Statuto dei

diritti del contribuente, nonostante i vari richiami della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, come si fa a qualificare “evasivo” il comportamento del contribuente che, con tutta la buona volontà, non solo non riesce a districarsi nel dedalo legislativo ma anche quando ci riesce viene penalizzato o con un’interpretazione restrittiva del fisco o, peggio ancora, perché con norme retroattive si cambiano le regole del gioco?

La triste e sconcertante vicenda **dei crediti d’imposta** è eloquente dello stato di disagio e disorientamento dei contribuenti, oggi aggravato dalle ultime manovre fiscali sopra citate.

Ed allora, secondo me, per ritrovare un giusto punto di equilibrio tra le corrette esigenze dello Stato ad incamerare le imposte e le tasse secondo **l’effettiva e reale capacità contributiva dei contribuenti** ed il desiderio di questi ad essere tassati per quanto **effettivamente prodotto**, avendo peraltro la possibilità di potersi **difendere in sede giudiziaria senza vincoli e limiti**, è necessario, soprattutto, sgombrare il campo da demagogiche e generalizzate campagne antievasive, che indegnamente **criminalizzano** intere categorie di imprenditori, artigiani, professionisti e commercianti e **concentrarsi**, invece, a **combattere la “vera” evasione fiscale del primo tipo, con una legislazione chiara, semplice, comprensibile, che non subisca continue modifiche retroattive**, avendo ben chiaro che l’evasione **“predeterminata”** e l’evasione **“interpretativa” non rientrano assolutamente nell’alveo e nella logica della “vera” evasione fiscale.**

Soltanto avendo ben chiare le tre distinzioni di cui sopra si potrà realizzare e concretizzare quel clima di fiducia, sereno e pacato, tra contribuenti e fisco, che sino ad oggi è irrimediabilmente compromesso, nonostante le demagogiche

intenzioni di tutti gli schieramenti politici che nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Paese.

**Lecce, 27 gennaio 2007**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
*Avvocato Tributarista in Lecce*  
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale  
delle Camere degli Avvocati Tributaristi  
[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)